

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31446 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA
Data Udiienza: 03/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Prignano Giovanni nato a NAPOLI il 15/06/1961

avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore,
Pasquale Sansonetti, che ha concluso riportandosi alla memoria in atti e
chiedendo il rigetto del ricorso;

Letta la memoria di replica dell'avv. Matteo Massimi, difensore di fiducia
dell'imputato, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 20 febbraio 2025, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha assolto l'imputato dai reati di bancarotta preferenziale di cui ai capi b) e d (come diversamente qualificati già dal Tribunale) perché il fatto non costituisce reato e dal reato di bancarotta distrattiva di cui alla lett. c) perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la decisione riguardo al reato di bancarotta distrattiva di cui al capo e) ed al reato di cui all'art. 220 in rel. all'art. 16 n. 3 Legge fall. di cui

al capo a), lasciando immutata la pena, pur con esclusione dell'aggravante contestata e tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

L'imputato, nella qualità di amministratore della società Flashnet s.r.l., dichiarata fallita nel giugno 2019, è stato, in particolare, ritenuto responsabile: del reato di cui agli artt. 16 e 220 Legge fall. per non avere adempiuto, al momento della dichiarazione di fallimento, all'obbligo di consegnare 862 fatture al curatore; del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione di una parte della somma ricavata attraverso la vendita dell'autovettura Dacia Duster di proprietà della società fallita, pari all'importo di euro 3.500,00, attraverso una anomala contabilizzazione della superiore somma, registrata a titolo di debito della società nei confronti dell'imputato e collegata ad un suo pregresso finanziamento quale socio.

2. Giovanni Prignano ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore articolato in più motivi.

2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento materiale del reato di cui agli artt. 220 e 16 Legge fall. Deduce che all'imputato non poteva essere rimproverato alcun comportamento negligente in quanto aveva indicato dove si trovavano le fatture, precisando di avere sottoscritto un contratto di deposito per la tenuta delle scritture contabili e che si era trovato nell'impossibilità di recuperare materialmente le stesse dopo la dichiarazione di fallimento; in ogni caso, l'imputato aveva consegnato al curatore fallimentare tutte le scritture contabili necessarie per la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società, per come ammesso dallo stesso curatore.

2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del medesimo reato di cui agli artt. 220 e 16 Legge fall. Deduce che la sentenza impugnata avrebbe dato una interpretazione del concetto di negligenza in contrasto con i parametri propri della colpa, configurandola come una forma di responsabilità oggettiva; non potrebbe ritenersi, inoltre, che la condotta ostativa del titolare del deposito rientri nel concetto di prevedibilità idonea a sostenere un giudizio di colpevolezza.

2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento materiale e psicologico del reato di bancarotta per distrazione. Deduce che il provento ottenuto dalla vendita dell'autovettura, pari a complessivi euro 8.500, è stato corrisposto dalla società acquirente attraverso due bonifici; il primo dell'importo di euro 5.000 regolarmente registrato a titolo di cassa mentre il rimanente, di euro 3.500, registrato erroneamente come credito, correlato alla voce "finanziamento soci"; l'errore nella registrazione di tale ultimo importo non avrebbe comportato un danno per la società in quanto

non era stata mai richiesta la restituzione di detto finanziamento, neppure attraverso una domanda di insinuazione al passivo fallimentare; il ricavato della vendita sarebbe, comunque, entrato nelle casse della società e le anomalie nella registrazione sarebbero frutto di un errore materiale commesso dal consulente contabile; erroneamente sarebbe stata esclusa la buona fede dell'imputato senza valorizzare quegli stessi elementi che avevano condotto la medesima Corte di appello ad assolvere l'imputato dai reati di bancarotta preferenziale di cui ai capi b) e d); avrebbe dovuto escludersi la consapevolezza dell'incidenza dell'atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori; se il ricorrente avesse voluto distrarre una somma così irrisoria non sarebbe stato necessario ricorrere a delle operazioni contabili complesse; l'imputato aveva agito nell'esclusivo intento di salvare la società tanto è vero che aveva stipulato due fidejussioni personali ed intrapreso un progetto finalizzato alla ripresa commerciale della società, prima del dissesto; nella medesima prospettiva, aveva anche erogato diversi finanziamenti operando sempre con l'intenzione di mantenere in vita la società e non già per favorire se stesso come creditore.

2.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge (in particolare degli artt. 81 cod. pen. e 597, comma 4, cod. proc.pen.) in relazione all'omessa riduzione di pena conseguente all'intervenuta assoluzione in appello per i fatti di cui ai capi b) e d) oltre che per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, Legge fall.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso.

Il difensore ha depositato memoria di replica con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente alla bancarotta distrattiva. È infondato nel resto.

1. È infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 220 Legge fall., ritenuto dalla Corte d'appello in luogo dell'originaria fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.

Il reato previsto dagli artt. 220 e 16, comma secondo, n. 3, legge fall. sussiste qualora, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito non ottemperi all'ordine di deposito dei bilanci e delle scritture contabili contenuto nella stessa sentenza, anche indipendentemente da una espressa richiesta ovvero da un invito al deposito da

parte degli organi della procedura concorsuale (Sez. 5, n. 42618 del 24/09/2004, Lubrano, Rv. 229903). L'obbligo di deposito – la cui inottemperanza è punibile anche a titolo di mera colpa – è, infatti, imposto dalla legge e rispetto ad esso non è configurabile l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale, quando l'agente svolga una attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente (Sez. 5, n. 22205 del 26/02/2008, Ciccone, Rv. 240440, che richiama Corte cost. n. 364 del 1988).

La violazione dell'obbligo di deposito di tali scritture contabili costituisce fatto lesivo della disponibilità, in capo al fallimento, degli strumenti documentali necessari per la ricostruzione delle vicende della fallita (Sez. 5, n. 12929 del 14/02/2020, Rv. 278807 – 01). Non è richiesto che da tale condotta derivi l'impossibilità o anche una mera difficoltà di ricostruzione del patrimonio sociale, rappresentando proprio tale difficoltà la linea di confine fra la fattispecie di reato in esame e quella strutturalmente simile, sotto molteplici aspetti, della bancarotta documentale prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, Legge fall., esclusa, nel caso in esame, già all'esito del giudizio di primo grado. La fattispecie è ricostruita in termini di reato proprio istantaneo, con effetti eventualmente permanenti, consolidandosi l'omissione all'atto dell'inosservanza; la consegna postuma della contabilità non assume efficacia interruttiva di una condotta permanente, bensì rileva in ordine ai profili circostanziali del fatto (Sez. 5, n. 12929 del 14/02/2020, cit).

Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha correttamente rilevato come, ai fini dell'integrazione del reato, rilevi la mera inosservanza agli obblighi di legge e che sono irrilevanti le conseguenze derivanti dalla omissione in ordine alla ricostruzione del movimento degli affari.

La motivazione è conforme al superiore insegnamento ermeneutico di questa Corte, oltre che corretta e priva di vizi logici censurabili in questa sede. Le censure difensive, volte a contestare la configurabilità di una condotta idonea ad integrare la fattispecie di reato in contestazione, sono, pertanto, infondate.

2. È, altresì, infondato il secondo motivo con cui la difesa deduce mancanza di colpa sostenendo l'assenza di ogni profilo di negligenza, nella condotta dell'imputato, e l'impossibilità di prevedere da parte del medesimo il rifiuto alla richiesta di consegna, opposto dal depositario delle scritture contabili. La difesa, a tale proposito, si ricollega all'affermazione del curatore fallimentare di non avere potuto ottenere materialmente le fatture per l'impossibilità di sostenere le spese legate al compenso richiesto dal depositario delle medesime scritture.

La censura appare, tuttavia, priva di pregio avendo i giudici di merito correttamente collegato la soglia consumativa del reato al momento della

dichiarazione di fallimento evidenziando che l'imputato avrebbe dovuto essere in grado di consegnare la documentazione contabile al curatore, nel termine di tre giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento. La ricostruzione dei giudici di merito appare, pertanto, ineccepibile nell'aver individuato, nel dipanarsi degli eventi, un profilo colposo nella condotta dell'imputato, non contraddetto dalle argomentazioni spese dalla difesa, in quanto il rifiuto opposto dal depositario delle scritture al curatore fallimentare si configura come circostanza, *post factum*, non direttamente influente ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato. La sentenza impugnata ha evidenziato, in modo logico ed immune da vizi giuridici, che il ricorrente, e non altri, in virtù del ruolo imprenditoriale assunto e degli obblighi sul medesimo incombenti ai termini di legge, avrebbe dovuto trovarsi nelle condizioni di assolvere il comando di legge, al momento della sentenza dichiarativa di fallimento. La decisione impugnata è corretta in diritto e le censure difensive non evidenziano profili di tenuta logica della motivazione resa.

3. È fondato, invece, il terzo motivo con cui la difesa si duole della ritenuta sussistenza del reato di bancarotta in relazione alla distrazione del provento ottenuto dalla vendita dell'autovettura sociale. Dalla lettura delle sentenze di merito e dalle stesse ammissioni dell'imputato risulta che la società ha venduto un'autovettura Dacia Duster al prezzo complessivo di euro 8.500 pagato dalla società acquirente, attraverso due distinti bonifici, entrambi versati nelle casse della società: il primo bonifico dell'importo di euro 5.000 è stato registrato in favore della società fallita, a titolo di cassa, mentre l'ulteriore bonifico di euro 3.500 è stato registrato inserendo la voce credito verso soci (in favore dell'imputato). A fronte di tale incontestata ricostruzione dei fatti, la difesa deduce mancanza di prova della consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'incidenza dell'atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori; inoltre, non si sarebbe verificato alcun danno per la società in quanto il ricorrente non aveva intrapreso alcuna azione per il recupero della somma.

3.1. La Corte di appello ha ritenuto integrata la fattispecie contestata ritenendo che l'artificio contabile abbia avuto come effetto pratico quello di fare emergere contabilmente un minore incasso nelle casse sociali oltre che l'iscrizione di un debito inesistente nei confronti dei soci (pag.12).

Tale motivazione non appare, tuttavia, immune da criticità.

Occorre, a tale proposito, considerare che la bancarotta per distrazione è un reato di pericolo concreto e di mera condotta e che, in tema di accertamento del dolo, occorre procedere sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo alla prognosi postuma di concreta

messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa: tali indici postulano una disamina del fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata oltre che la necessità di tenere conto del contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763, in motivazione).

Anche la distrazione di beni di modesto valore può integrare il reato, se inserita in un contesto più ampio di spoliazione del patrimonio e cronologicamente vicina alla crisi o all'insolvenza. Secondo l'insegnamento di questa Corte, la consistenza economica del bene deve essere rapportata non già alle dimensioni dell'impresa, ma all'incidenza (della relativa sottrazione) sugli interessi dei creditori. Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059 - 01).

3.2. Sulla base di tali principi, la motivazione della sentenza impugnata, complessivamente considerata, non appare adeguatamente argomentata ed immune da profili di intrinseca contraddittorietà.

La Corte territoriale ha confermato il giudizio espresso dal Tribunale sulla natura distrattiva dell'operazione, e sulla sussistenza del dolo, argomentando dal carattere articolato della stessa ritenuta «non dissimile da altre movimentazioni anomale rilevate dal curatore» escludendo «del tutto ragionevolmente che siano stati commessi errori contabili in buona fede» (pag.12-13 della sentenza impugnata).

Tuttavia, la valutazione resa rispetto a tale specifico segmento comportamentale appare distonica rispetto al diverso approdo decisorio, e ai relativi parametri valutativi utilizzati, in ordine alle condotte ascritte ai capi b) e d), consistite in prelievi, di somme ben più ingenti, effettuati dal ricorrente e collegati a precedenti finanziamenti erogati in favore della società fallita, relativamente ai quali la Corte territoriale ha avanzato dubbi su una «consapevole volontà di recare pregiudizio ai creditori essendo invece intenzione dell'imputato mantenere in vita la società» (pag.9) anche tenuto conto che, a

fronte di finanziamenti erogati per complessivi euro 53.589,41 sono stati recuperati importi minori di soli euro 9.304,66.

Al lume di tale differente approccio nella ricostruzione e valutazione dei fatti, appaiono cogliere nel segno le censure difensive su un percorso motivazionale non esaustivo e con profili di illogicità, in quanto la conclusione in ordine alla natura distrattiva dell'importo di euro 3.500 appare espressa senza un'adeguata considerazione delle circostanze di contesto, valorizzate invece rispetto ad altre ipotesi distrattive contestate dall'accusa, e senza fornire motivazione adeguata in ordine ai rilievi difensivi sulla incidenza concreta di tale condotta- se rapportata al quadro complessivo fattuale emerso - ad integrare il pericolo concreto richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta distrattiva contestata.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla condotta di bancarotta distrattiva di cui alla lettera e), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, con assorbimento del quarto motivo concernente censure attinenti la determinazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla condotta di bancarotta distrattiva di cui alla lettera e), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso il 03/07/2026

Il Consigliere estensore
Andreina Occhipinti

Il Presidente
Rossella Catena